

Relazione ex art. 161, 3° comma, del R.D. n. 267 del 1942 così come modificato dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80

PREMESSA

La società [REDACTED] S.r.l. in Liq.ne con sede in Spoleto, Loc. Madonna di Lugo, in persona del suo Liquidatore Sig. [REDACTED] ha affidato in data 18 dicembre 2007 al sottoscritto Dott. [REDACTED] nato a Spoleto il [REDACTED] gennaio 1936, con studio in Spoleto, Via [REDACTED], iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Terni - Spoleto al n. [REDACTED]. L'incarico di redigere la relazione accompagnatoria alla proposta di concordato preventivo da presentarsi al Tribunale di Spoleto, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano così come previsto dall'art. 161 L.F.

La società [REDACTED] in Liq.ne risulta iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Perugia con Codice Fiscale e numero di iscrizione [REDACTED] ed ha per oggetto sociale l'attività di commercializzazione all'ingrosso e al minuto di prodotti ortofruttilicoli freschi e comunque conservati, bevande anche alcoliche, prodotti alimentari freschi e comunque conservati, preconfezionati, oli e grassi alimentari, (di origine vegetale), uova, cereali, carta da imballo, scope, cruscami e scatolami, nonché prodotti alimentari di qualsiasi genere ed affini, simili ed alternativi. Il legale rappresentante risulta essere il sig. [REDACTED] nato a Spoleto il 6 aprile 1936, nominato Liquidatore in data 2 settembre 2005.

VERIDICITA' DEI DATI AZIENDALI

In esecuzione dell'incarico affidatogli, lo scrivente ha preso visione della documentazione contabile e di supporto per dare corso alle indagini necessarie all'accertamento della veridicità dei dati aziendali; ciò mediante l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei diversi elementi patrimoniali attivi e passivi, sulla scorta delle informazioni, perizie, documenti, notizie ed ogni altro elemento utile, messi a disposizione dalla società. La veridicità dei dati aziendali viene intesa come corrispondenza tra dato contabile e fatto di gestione.

In particolare, al fine di verificare la correttezza dei dati esposti e la rispondenza degli stessi agli eventi gestionali, il sottoscritto ha provveduto, ove possibile, al confronto tra gli importi esposti nella contabilità aziendale e nella documentazione fornita da terzi. In alternativa sono state effettuate verifiche a campione dei dati di maggiore rilevanza. Le suddette attività di verifica sono

state esplesate anche sulla documentazione predisposta dalla società per ricorrere alla procedura concordataria.

ATTIVO PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI

Il complesso industriale destinato alla lavorazione di prodotti ortofrutticoli sito in Spoleto, Loc. Madonna di Lago, risulta costituito da:

- capannone, da terra a tetto, con annesse pertinenze esterne, composto da due piani fuori terra, destinato a magazzino refrigerato, area spedizione, uffici, ripostigli e wc;

- porzione di capannone, da terra a tetto, con annesse pertinenze esterne, composto da un piano fuori terra, destinato a celle frigorifere e disimpegno;

- porzione di fabbricato, da terra a tetto, con annesse pertinenze esterne, composto da un piano fuori terra, destinato a centrale termica.

Individuazione catastale: NCEU del Comune di Spoleto al Foglio [redacted], particelle [redacted] e [redacted], categoria D/7, rendita catastale Euro 12.000,00.

Confini: [redacted]
[redacted]
[redacted]

La stessa unità immobiliare è stata oggetto di un preliminare di compravendita sottoscritto dal rappresentante legale della società in data 14 aprile 2006.

Pertanto, in deroga ai valori di libro, il patrimonio immobiliare della società [redacted] S.r.l. in Liq.ne, viene indicato in Euro 693.000,00 (seicentonovantatremila/00), escluso IVA, in riferimento al presunto ricavo conseguente al predetto atto di compromesso. Ciò in quanto, all'art. 7 del preliminare di compravendita, è previsto: "il presente accordo conserverà la sua completa efficacia, qualora il Liquidatore della [redacted] S.r.l. si determinasse ad adire la procedura di concordato preventivo."

Si segnala che su detta consistenza immobiliare grava la procedura esecutiva n. [redacted], promossa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pubblicata sul sito www.asteimmobili.it, dalla quale si evince che la perizia redatta dal CTU nominato dal Tribunale di Spoleto, Geom. [redacted] riporta un prezzo base di € 750.000,00, oltre imposte.

Si evidenzia, inoltre, che la predetta unità immobiliare è oggetto di un contratto di locazione

stipulato in data 10/12/2004 con la società "Società Consortile a r.l.", con sede legale in Spoleto, Via Flaminia n. [redacted] Codice Fiscale [redacted], e registrato all'Agenzia delle Entrate di Spoleto in data [redacted], al n. [redacted], Mod. 3, atti privati. La durata prevista è di anni 6 (sei), con decorrenza 01/01/2005 ed il canone di locazione è stabilito in € 50.000,00 (cinquantamila/00) annui, escluso IVA, da pagarsi in rate trimestrali.

Il criterio di valutazione adottato è sicuramente prudente in quanto il rendimento di tale bene, espresso in termini di locazione, potrebbe portare a ragguagliare il valore del cespite ad un importo sicuramente superiore.

Sulla particella [redacted] di detta consistenza immobiliare, è stato costituito un vincolo di destinazione d'uso, a favore della Regione dell'Umbria, (R.G. 4852, R.Part. 3652 del 28/11/2001), della durata di 10 anni per l'immobile e di 5 anni per le attrezzature ivi esistenti.

Su detto immobile gravano le seguenti ipoteche:

- ipoteca volontaria R.G. 105, R.Part. 133 del [redacted] a favore del Monte dei Paschi di Siena

S.p.A., a garanzia del finanziamento di originari € 258.228,45;

- ipoteca volontaria R.G. 421, R.Part. 127 del 28/2/2001 a favore del Monte dei Paschi di Siena

S.p.A., a garanzia del finanziamento di originari € 206.582,76;

- ipoteca giudiziale R.G. 701, R.Part. 74 del [redacted] a favore della Banca popolare di Spoleto S.p.A.;

- pignoramento di immobili R.G. [redacted] del 03/12/2001 a favore del Monte dei Paschi

di Siena S.p.A..

Banca c/c [redacted]

Tale disponibilità è stata iscritta al valore nominale in quanto trattasi di giacenze sul conto corrente bancario intestato alla Società [redacted] in Ligne e tenuto presso Banca Intesa, filiale di Spoleto, Piazza Garibaldi. Tale saldo è stato oggetto di apposito riscontro documentale su estratto conto rilasciato dal medesimo Istituto di Credito.

Banca c/c n. [redacted]

Tale disponibilità fa riferimento alla consistenza risultante sul medesimo c/c bancario tenuto presso la Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A., Filiale di San Giacomo di Spoleto. Gli importi fanno riferimento a due canoni di locazione sull'immobile di proprietà della società, versati dalla

Condutrice " [redacted] " al custode giudiziario, in forza del provvedimento del G.E. del 15/06/2007, a seguito della procedura esecutiva n. [redacted] R.G.E. promossa da MPS Gestione Crediti Banca S.p.A.

Attrezzature

Trattasi di cespiti aziendali di proprietà della medesima società. La valutazione consegue alla stima redatta dal Dott. Massimo Monesi [redacted] asseverata con giuramento in data.....

Titoli azionari

Sono costituiti da n. 2.080 azioni della Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A., giacenti presso la medesima banca, intestate alla società [redacted] in Liq.me, alle quali è stato attribuito il valore unitario di € 2,6315, così come risulta dall'estratto dossier rilasciato dallo stesso Istituto di credito.

Crediti verso clienti

I crediti verso clienti sono stati oggetto di un particolare esame documentale con il relativo controllo eseguito sulle scritture contabili della società e sono stati valutati con prudenza in relazione al loro presumibile valore di realizzo, con conseguente esame di ogni singola posizione. La stima operata è basata sulla iscrizione al bilancio dell'importo di € 32.317,88 per scoperto clienti e di € 54.024,25 iscritto alla voce effetti insoluti verso clienti. Dai rilievi extra contabili è stato inserito nella valutazione il credito certo ed esigibile di € 15.000,00, che rappresenta in sostanza il canone di locazione, di competenza del IV trimestre 2007, a carico della società conduttrice [redacted]

In considerazione della natura dei predetti crediti e anche della relativa anzianità, appare del tutto condivisibile il valore di stima e quindi di recupero indicata nel bilancio

PASSIVITA' PRIVILEGIATE

Oneri di procedura e oneri di amministrazione

Si tratta di voci stimate relative ad oneri futuri e quindi di non possibile oggetto dell'esame relativo alla veridicità dei dati contabili. In ogni caso appare attendibile il preventivo di € [redacted] per le spese di procedura; il preventivo in [redacted] di [redacted] per le prestazioni espletate e da espletare in previsione e nello svolgimento della procedura concorsuale; il compenso professionale [redacted] del Dott. Commercialista [redacted]

per il compenso del sottoscritto.

Mutui ipotecari

La voce comprende:

- a) per euro 160.653,38, il residuo debito, le [redacted] stimati fino alla data del 31 dicembre 2007, del finanziamento di originari euro 258.228,45 stipulato con la Banca monte dei Paschi di Siena S.p.A., in data 17/03/1998, assistito da garanzia ipotecaria iscritta sugli immobili sociali.
- b) per euro 193.927,52 il residuo debito, le rate scadute e gli interessi stimati fino alla data 31

- dicembre 2007, per il finanziamento di originari euro 206.582,76 stipulato con la Banca monte dei Paschi di Siena S.p.A., in data 07/02/2001, assistito da garanzia ipotecaria iscritta sugli immobili sociali.
- Le somme comprensive del calcolo degli interessi maturati alla data del 31/12/2007, risultano dal relativo estratto rilasciato dal medesimo Istituto di credito.

Debiti diversi

Sono costituiti:

- dall'imposta ICI già risultante in bilancio della società e calcolata per il rateo maturando alla data del 31/12/2007;

- dal debito nei confronti di un ex dipendente di riferimento al verbale di conciliazione redatto in sede sindacale in data 07/10/2005. L'importo indicato in bilancio corrisponde al saldo in relazione agli acconti già versati e contabilizzati nelle scritture contabili;

- dal debito nei confronti dell'Erario per l'imposta IVA di competenza dell'esercizio 2004 opportunamente riscontrato con l'avviso di pagamento n. 00410539566 inviato dall'Agenzia delle Entrate di Spoleto in data 31/08/2007;
- dal debito nei confronti dell'Erario per l'imposta IVA, come risulta dalla liquidazione rilevata alla data del 31/12/2007.

Ruoli esattoriali

Si tratta di ruoli relativi ad esercizi antecedenti alla procedura di liquidazione. I relativi importi sono stati riscontrati dall'estratto riepilogativo rilasciato dal concessionario per la riscossione tributi.

Per quanto riguarda la voce "INAIL dal 2005 al 2007", il sottoscritto ritiene che detti premi

assicurativi siano stati iscritti a ruolo per mancata comunicazione all'INAIL della cessata attività lavorativa. Infatti negli esercizi dal 2005 al 2007 la società non svolgeva attività produttiva, né aveva in carico personale dipendente in quanto posta in liquidazione il 16/12/2004. Infatti da questa data è iniziata l'attività liquidatoria volta esclusivamente al realizzo delle attività ed al soddisfo delle passività sociali.

PASSIVITA' CHIROGRAFARIE

Debiti verso banche

Comprende i debiti verso le banche per le linee di credito affidate alla società [REDACTED] a titolo di scoperti di conto corrente, anticipazioni, finanziamenti. La somma, iscritta al valore nominale, è stata oggetto di riscontro con la documentazione contabile rilasciata da tutti gli istituti di credito elencati. Per quanto riguarda la Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A., i dati iscritti in bilancio sono stati desunti dal Decreto Ingiuntivo, Cron. 27820, del Tribunale Civile di Perugia. Sezione distaccata di Foligno.

Si evidenzia che nell'analisi effettuata e dalle verifiche esperite, la posizione inerente il mutuo FINTER acceso con l'Istituto di credito Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A. è garantita, per la percentuale del 50%, dalla società FINTER S.r.l.

Fornitori

Trattasi di debiti verso fornitori, di beni e servizi, per fatture ricevute e regolarmente risultanti dalla scritture contabili per le quali la società istante si riconosce effettivamente debitrice.

ooo

Il sottoscritto, in base alla documentazione esaminata, ai riscontri effettuati, alle verifiche eseguite a campione, ha potuto riscontrare, con riferimento ai dati contabili esposti dalla società, la veridicità degli stessi intesa come corretta rappresentazione dei fatti di gestione.

FATTIBILITA' DEL PIANO DI CONCORDATO PREVENTIVO

Preso atto di quanto esposto in precedenza e di riferimento alla sostanziale correttezza dei dati riferiti alle attività e passività sociali esposti nella domanda di concordato preventivo e quindi tenuto conto delle stime effettuate dai periti sul presunto valore di realizzo dei cespiti aziendali (attrezzature e immobili) e quindi della consistente rettifica dei valori dei crediti verso clienti effettuate esclusivamente a fini prudenziali, il sottoscritto ritiene che la prognosi di fattibilità del

piano concordatario debba essere positiva.

Inoltre, il sottoscritto, in riferimento ai dati di bilancio, non ritiene che nelle voci esposte vi sia stata una sottovalutazione delle passività o che vi siano passività non indicate, ovvero risultano improbabili sopravvenienze passive ed ancor più che fra le attività esposte non sopraggiungano sottovalutazioni e che pertanto si possano intendere come effettivamente realizzabili.

In tale circostanza risultano opportunamente evidenziati anche gli oneri di procedura nonché oneri di amministrazione.

Il giudizio positivo del sottoscritto sulla fattibilità del piano concordatario, tiene anche conto di altri due elementi sostanziali:

1) L'attività liquidatoria nel corso dell'esercizio 2007 ha avanzato a tutti i creditori sociali una proposta transattivi extragiudiziale. Dal ceto creditorio, costituito da n. 54 creditori sociali, compresi gli istituti di credito, n. 48 hanno accettato la proposta e n. 6 l'hanno respinta.

2) In concomitanza di una alternativa procedura fallimentare a carico della [REDACTED] S.r.l. in Ligne, in considerazione sia dei tempi necessari per l'espletamento che dei relativi costi da sopportare, i creditori sociali siano essi privilegiati che chirografi, conseguirebbe un soddisfo delle loro ragioni di credito in percentuale notevolmente inferiore a quelle previste nella avanzata richiesta di concordato preventivo.

Pertanto, in relazione ai criteri seguiti, nonché ai valori indicati nella predetta istanza, esclusi eventi aleatori o circostanze ad oggi non prevedibili, non vi è motivo o causa principale per dubitare della fattibilità del piano di concordato preventivo proposto ai creditori della società [REDACTED] S.r.l. in Ligne.

Art. 162. (1) Inammissibilità della domanda.

Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.

Contro la sentenza che dichiara il fallimento e' proponibile reclamo a norma dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato.

(1) Articolo così sostituito dal [D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.](#)

Art. 163.

Ammissione alla procedura. (1)

Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'art. 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:

1) delega un giudice alla procedura di concordato;

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;

3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma.

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'art. 173, primo comma.

(1) Questo articolo è stato così modificato dal [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#) e successivamente dal [D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.](#)

IL TRIBUNALE DI SPOLETO

Riunito in Camera di Consiglio, e composto dai

sigg. Magistrati:

Dott. Carmine Pinelli Presidente

Dott. Roberto Laudenzi Giudice

Dott. Roberta Vicini Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

letta la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo

depositata in data 31 gennaio 2008, sottoscritta da [redacted] nella qualità di

Liquidatore, e [redacted] e [redacted]

[redacted] a nome della società [redacted] s.r.l. in Liquidazione, con sede in

Spoleto (PG), loc. Madonna di Lago, C.F. P.I. [redacted] iscritta presso il

registro imprese di Perugia n. [redacted] REA, già esercente l'attività di commercio,

all'ingrosso e dettaglio, di prodotti ortofrutticoli;

visto il parere del P.M.;

ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito posto che la

società ha la propria sede principale da oltre un anno in Spoleto, comune

compreso in questo circondario;

ritenuto che dagli atti depositati risulta che la domanda di concordato

proposta è conforme alle previsioni di cui all'art. 161 L.F. novellato dalla

l. 80/2005, ed invero:

il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentante della società;

M

*Cass. n. 143
in 1/08 Cass. Pen.*

la società ricorrente riveste la qualifica di imprenditore commerciale, assoggettabile a procedura concorsuale; la stessa versa in evidente stato di crisi nella specie qualificabile nella più grave forma dell'insolvenza. Identificabile in tutte quelle situazioni in cui l'imprenditore non è più in grado di far fronte alle obbligazioni assunte, alle scadenze con i normali mezzi di pagamento. Stato di insolvenza manifestatosi, in epoca precedente alla presentazione della domanda di concordato; evidenziabile nel fatto che la società ha cessato la propria attività ed è stata posta in liquidazione e che, per le società in liquidazione, lo stato di insolvenza è configurabile in tutti i casi in cui l'attivo accertato è insufficiente al soddisfacimento delle passività, in assenza di forme di liquidazione alternativa che presuppongano accordi con i creditori o possibilità di ricorso a risorse economiche e finanziarie esterne; che per altro lo stato di insolvenza, nel caso, è altresì evidenziabile nella presentazione di un concordato liquidatorio nella forma della cessione dei beni, in cui si prevede il pagamento solo parziale dei creditori chirografari, condizionandolo al ricavato della vendita dei beni ceduti; la domanda contiene gli elementi richiesti dall' art. 163 legge fallimentare ed è corredata della documentazione prescritta, espressamente indicata dalla norma sopra richiamata.

Al ricorso sono allegati:

una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

lo stato analitico e stimativo dell'attività, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti tra cui quelli con diritto di prelazione;

perizia sul valore dei beni mobili in dotazione;

2
h

la relazione redatta da un professionista contenente l'attestazione di <<veridicità dei dati>> e sulla <<fattibilità del piano>> .

Ritenuto che la proposta di concordato risponde alle condizioni indicate nel primo comma lettera a) dell'art. 160 legge fallimentare come novellato ;

invero il creditore ha offerto la cessione di tutti i beni, nonché il pagamento, oltre che delle spese di procedura e, per intero, dei crediti ipotecari e privilegiati, dei crediti chirografari, nella presuntibile, percentuale del 16,18%, che risulterà dal realizzo dei beni, dal recupero dei crediti, soddisfatti i creditori privilegiati, le spese di giustizia, ivi compresi i compensi ai professionisti ufficiali.

Ritenuto che dallo stato analitico ed estimativo delle attività emerge un ammontare del patrimonio aziendale, per un totale attivo di €. 777.312,82, così come esposto nelle relazione estimativa e nelle perizie alligate, nonché nella relazione del professionista; a fronte di quanto sopra, e, tenuto conto delle sopravvenienze indotte dai canoni da percepire, vi è un onere concordatario valutabile in una somma pressoché corrispondente, assorbita dal pagamento dei crediti ipotecari per €. 405.774,59, dei privilegiati per €. 125.431,21; delle spese di procedura e professionali stimate in €. 105.000, nonché dei crediti chirografari ai quali viene messa a disposizione la somma residua, stimata, allo stato, in €. 191.107,02, a fronte di un debito esposto di €. 1.181.188,96;

che allo stato non si evidenzia alcun deficit, pur con le precisazioni di cui sopra;

considerato, pertanto, che il concordato appare, per quanto possibile valutare in questa sede, garantito ed in grado di soddisfare il credito privilegiato, tenuto

ES

4
S

conto della consistenza patrimoniale aziendale della ricorrente e del valore dei beni offerti;

P.Q.M.

visti gli artt. 160 e 163 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della società **[REDACTED]** s.r.l. in Liquidazione, con sede in Spoleto (PG), loc. Madonna di Lugo, C.F. P.I. **[REDACTED]**, iscritta presso il registro imprese di Perugia n. **[REDACTED]** REA, già esercente l'attività di commercio, all'ingrosso e dettaglio, di prodotti ortofrutticoli;

delega il presidente dott. Carmine Pinelli alla procedura di concordato;

ordina la convocazione dei creditori per il giorno **18** aprile 2008 ore 10 e dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l.f., e che il Commissario Giudiziale notifichi, ai sensi dell'art. 166, comma II, e 88, comma II, l.f., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Nomina Commissario Giudiziale il dott. **[REDACTED]**

con studio a **[REDACTED]** stabilisce il termine di giorni quindici dalla notifica del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di €. **IT. 500**


pari al **50** % della spesa che si presume necessaria per la procedura, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso la banca Popolare di Spoleto, sede di Piazza Mentana; con avvertimento che decorso tali termini, dovrà pronunciarsi sentenza dichiarativa di fallimento a norma degli artt. 163, secondo comma, e 162, secondo comma, Legge Fallimentare;

viene dato atto che la proposta concordataria è così formulata:

- a) pagamento integrale delle spese di procedura
- b) pagamento integrale dei creditori privilegiati
- c) pagamento dei creditori chirografari nella misura di quanto effettivamente ed definitivamente realizzato dalla liquidazione dell'attivo (mobiliare ed immobiliare, dal recupero dei crediti e dalle transazioni autorizzate) al netto del pagamento dei creditori ipotecari, dei creditori privilegiati, delle spese di giustizia e professionali.
- d) l'esecuzione del concordato nei termini proposti, avviene mediante cessione del patrimonio aziendale della società **[REDACTED]** s.r.l. in Liquidazione, così come rappresentato ed indicato nei documenti depositati, attestanti i valori di perizia, e secondo la relazione in atti.

Costi deciso in Spoleto il **[REDACTED]** 2008

IL PRESIDENTE giudice relatore
 Dr. Carmine P. Mellì



TRIBUNALE DI SPOLETO

[REDACTED]
 Depositato in Cancelleria oggi
 Il Cancilliere
 Ros. M. S. S. S.

Copia conforme all'originale per uso notifica

Spoleto **[REDACTED]** 2008

IL CANCELLIERE
Iva Balsani

SI NOTIFICHI A:

- 1) Avv. Andrea Migliarini procuratore di **PERFIDIA** s.r.l. in liquidazione eletto dom.to in Spoleto Via Monterone n. 132 c/o lo studio dell'Avv. Roberto Calai
- 2) **FORSONI FRANCO** socio e liquidatore della **PERFIDIA** s.r.l. in liquidazione, eletto dom.to in Spoleto Via Monterone n. 132 (Studio Avv. Roberto Calai).

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[Handwritten signature]
[REDACTED]
[REDACTED]

Art. 164. (1) Decreti del giudice delegato.

I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26. (1) Articolo così modificato dal [D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#) ed in vigore dal 16 luglio 2006. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
"Art. 164. Decreti del giudice delegato.
1. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'art. 26.
2. Il decreto del tribunale che decide sul reclamo non è soggetto a gravame."

Art. 165. Commissario giudiziale.

Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.

Art. 166. Pubblicità del decreto. (1)

Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'art. 17. Il tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'art. 88, secondo comma.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dal [D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#) successivamente così modificato dal [D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169](#).

Capo II

Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo

Art. 167.

Amministrazione dei beni durante la procedura.

Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale [*le la direzione del giudice delegato*]. (1)

I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fidejussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma. (2)

(1) Parole abrogate dal [D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#).
(2) Comma inserito dal [D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#) ed in vigore dal 16 luglio 2006.

Art. 168.

Effetti della presentazione del ricorso.

Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. (1)
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'art. precedente.

(1) Questo comma è stato così modificato dal [D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169](#).

Art. 169.

Norme applicabili. (1)

Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, (2) 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 18 luglio 1989, n. 408 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il richiamo del presente articolo all'articolo 55 "nella parte cui nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro di cui all'articolo 2751-bis numero 5 del codice civile che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione".

(2) Le parole: "45," sono state inserite dal [D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#) ed in vigore dal 16 luglio 2006.

Capo III

Dei provvedimenti immediati

Art. 170.

Scritture contabili.

Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Art. 171. Convocazione dei creditori.

Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche. Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore. Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126.

Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato.

In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune.

Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.

Art. 172.

Operazioni e relazione del commissario.

Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori.

Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.

Capo IV

Della deliberazione del concordato preventivo

Art. 174.

Adunanza dei creditori.

L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.

Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

	<p>de'll'ortofrutta, un ruolo sempre più rilevante nel territorio di riferimento (Umbria e Lazio).</p> <p>Nel dettaglio, si elencano le varie modifiche societarie, succedutesi nel tempo, dalla costituzione, alla richiesta di Concordato Preventivo.</p> <p>- In data 21/09/1985 tra i sig.ri [redacted] e [redacted] in partecipazione partetica, viene costituita la società " [redacted] S.n.c. di [redacted] avente per oggetto sociale "il commercio al minuto ed all'ingrosso di prodotti ortofruttilicoli freschi e comunque conservati, bevande anche alcoliche, altri prodotti alimentari freschi e comunque conservati, preconfezionati olii e grassi alimentari (di origine vegetale), nova, cereali, carta da imballo, scope, cruscami e scatolami, nonché prodotti alimentari di qualsiasi genere ed affini, simili ed alternativi." - In data 17/10/2002, a rogito del Notaio Dott. Fabio di Russo, i patiti sociali vengono modificati, la società viene trasformata in società di capitali con la denominazione " [redacted] "; nella compagine sociale entrano i sig.ri [redacted] e [redacted] : il capitale sociale viene portato ad € 92.964,00 suddiviso in quote partetiche al 25% tra i quattro soci, tutti i quali vengono inoltre chiamati a comporre il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>- In data 16/12/2004, a rogito del Notaio Fabio Di Russo, la società viene posta in liquidazione volontaria; in questa sede vengono nominati due liquidatori nelle persone dei sig.ri [redacted] e [redacted] - In data 26/09/2005, cessano dalla carica di liquidatori gli avanti indicati e viene nominato liquidatore unico il sig. [redacted]</p>
	<p>2) Cause del dissesto:</p>

	Dall'esame della documentazione e dai colloqui avuti con i responsabili e
	professionisti della società ricorrente, è stato possibile effettuare la
	seguinte ricostruzione storica circa gli eventi e le cause che hanno
	caratterizzato la dinamica del dissesto finanziario.
	La società, sin dalla sua costituzione nel 1985, attraverso una sana gestione
	familiare, ha sempre rappresentato per il mercato locale dell'ortofrutta, un
	*importante punto di riferimento. Sinò agli anni 2001, 2002 e 2003, la
	dinamica economico - patrimoniale della società è stata caratterizzata da
	una crescita costante. Anche l'importante investimento immobiliare ha
	trovato la sua ragione nell'esigenza di un maggiore e qualitativamente
	migliore supporto logistico alla crescita aziendale.
	Tuttavia, mentre l'azienda si trovava nella fase di investimento, si assisteva
	allo stesso tempo ad una radicale evoluzione del mercato ortofrutticolo
	nazionale ed internazionale.
	Fino ad allora, il mercato di riferimento della clientela della società
	localizzato principalmente in Umbria e Lazio, era mediamente così
	suddiviso:
	- D.O. - distribuzione organizzata (punti vendita inferiori ai 500mq) -
	rappresentava circa il 35 % del fatturato;
	- G.D.O. - grande distribuzione organizzata, rappresentava circa il 45 %
	del fatturato;
	- Dettaglianti - piccoli negozi, ristoranti, catering, ecc. - rappresentava
	circa il 20% del fatturato.
	L'inarrestabile sviluppo della Grande Distribuzione ha comportato nel
	settore ortofrutticolo, la sua completa riorganizzazione attraverso

	<p>4) Situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali;</p> <p>Ai sensi dell'art. 161 L.F., allegata al ricorso per l'ammissione al Concordato Preventivo, è stata depositata un'accurata relazione a firma del Dott. Pietro Roscini, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia (fino al 2007 Albo dei Dottori Commercialisti di Terni e Spoleto). Nella relazione, il professionista analizza ed espone gli elementi patrimoniali attivi e passivi della Iperfrut Srl in liquidazione, attestandone la veridicità e corrispondenza con i dati contabili ed i fatti di gestione. Egli descrive accuratamente i singoli elementi patrimoniali attivi e ne indica il presumibile valore di realizzo. Relativamente alle passività, distingue tra debiti privilegiati e debiti chirografari, descrivendone dettagliatamente le caratteristiche ed i valori.</p> <p>In fine relazione circa la fattibilità del piano di concordato preventivo proposto.</p> <p>In sintesi, dalla relazione si evidenzia la seguente situazione patrimoniale stimata al 31/12/2007:</p>
	<p>ATTIVITA'</p> <p>- Immobiliare € 700.000,00</p> <p>- Attrezzature € 5.045,00</p> <p>- Titoli azionari € 5.473,42</p> <p>- Crediti v. Banche € 31.794,40</p> <p>- Crediti v. Clienti € 35.000,00</p>
	<p>TOTALE ATTIVITA' € 777.312,82</p>
	<p style="text-align: right;"><i>pagina 5</i></p>